



CITTA' DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Copia Albo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 12

OGGETTO :

ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemilasedici, addì sedici, del mese di marzo, alle ore diciotto e minuti trenta, presso il Palazzo dei Congressi - Sala Iacono, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1. BOTTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
2. SALA VALERIA	Assessore	X	
3. FALCIOLA CARLO	Vice Sindaco	X	
4. SCARINZI ALBINO	Assessore	X	
5. BOLLA ROBERTO	Consigliere	X	
6. CABRINI MARIA	Consigliere	X	
7. FORTIS MAURO	Consigliere	X	
8. GALLI ALBERTO	Assessore	X	
9. RADAELLI MAURIZIO	Consigliere	X	
10. SEVERINO MARCELLA	Consigliere	X	
11. BERTOLINO ALESSANDRO	Consigliere	X	
12. SALA STEFANIA	Consigliere	X	
13. MACRI' DEL GIUDICE ALFREDO	Consigliere	X	
Totale		13	0

Assiste il Segretario Comunale Signor PALMIERI UGO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Signor BOTTINI GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

A relazione dell'Assessore Valeria Sala:

VISTE E RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. n. 127 del 22.12.2011 e n. 87 del 06.11.2013, esecutive ai sensi di legge, con le quali venne approvato e modificato il regolamento dell'imposta di soggiorno, composto di n. 16 articoli, allegato alle suddette per farne parte integrante.

RICHIAMATO l'art. 3 del citato regolamento all'oggetto "*Finalità dell'imposta*" il quale al comma 1 stabilisce che "L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Stresa, per il turismo, riguardanti:

- a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- b) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- c) interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione e comunque investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della Città di Stresa, quali, ad esempio, progetti di mobilità turistica interna, l'arredo urbano e le luminarie;
- d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per turisti;
- e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la regione e gli Enti Locali;
- f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili ed ai non vedenti;
- h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

DATO ATTO che l'imposta di cui sopra è destinata, fin dalla sua istituzione, per finanziare principalmente interventi di investimento (titolo secondo della spesa del bilancio di previsione).

RICHIAMATA la delibera della Giunta n. 10 del 27/01/2016 con la quale è stato proposto al Consiglio Comunale la modifica del Regolamento Comunale sull'applicazione dell'imposta di soggiorno, integrando l'art. 3 comma 1 lettera i) come di seguito indicato:

- ART. 3 FINALITA' DELL'IMPOSTA

"Omissis....

- i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici in particolare:

- spese per l'organizzazione di manifestazioni volte alla riscoperta, valorizzazione e promozione delle tradizioni locali, quali musica, gastronomia, agricoltura, artigianato, tempo libero, gioco, sport;
- spese per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, e mostre volte alla riscoperta e valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio comunale;
- spese per la partecipazione, mediante patrocinio (non gratuito) alle manifestazioni sopra richiamate ed organizzate da altri enti pubblici o associazioni di volontariato.

DATO atto che il Sindaco in data 2 marzo 2016 ha proposto il seguente emendamento alle modifiche apportate al regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta di soggiorno con la deliberazione della giunta comunale n. 10 del 27.01.2016:

"IL SINDACO

Vista ed esaminata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2016 avente per oggetto "Modifica ed integrazione regolamento imposta di soggiorno – approvazione";

Preso atto delle integrazioni apportate all'art. 3 comma 1 lettera i) del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta di soggiorno con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2016, come di seguito specificato:

- ART. 3 FINALITA' DELL'IMPOSTA

"Omissis....

i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici in particolare:

- *spese per l'organizzazione di manifestazioni volte alla riscoperta, valorizzazione e promozione delle tradizioni locali, quali musica, gastronomia, agricoltura, artigianato, tempo libero, gioco, sport;*
- *spese per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, e mostre volte alla riscoperta e valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio comunale;*
- *spese per la partecipazione, mediante patrocinio (non gratuito) alle manifestazioni sopra richiamate ed organizzate da altri enti pubblici o associazioni di volontariato;*

Ritenuto di integrare le modifiche sopra indicate per favorire il sistema turistico-culturale locale, nonché di promuoverne l'immagine della città a vari livelli;

Dato atto che tali integrazioni devono essere approvate dal Consiglio Comunale;

PROPONE

- al Consiglio Comunale l'accoglimento dell'emendamento alle modifiche apportate all'art. 3 comma 1 lettera i) del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta di soggiorno approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2016 come segue:

- ART. 3 FINALITA' DELL'IMPOSTA

"Omissis....

i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici, in particolare:

- spese per l'organizzazione di manifestazioni volte alla riscoperta, valorizzazione e promozione delle tradizioni locali e del territorio, quali musica, gastronomia, agricoltura, artigianato, tempo libero, gioco, sport e cultura;

- spese per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, e mostre volte alla riscoperta e valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio comunale;

- spese per la partecipazione, mediante patrocinio (non gratuito) alle manifestazioni sopra richiamate ed organizzate da altri enti pubblici o da associazioni, anche di volontariato.

Stresa, 02.03.2016

IL SINDACO
(Cav. Giuseppe Bottini)"

RITENUTO di accogliere le integrazioni apportate all'art. 3 comma 1 lettera i) con la delibera della Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2016 e con il succitato emendamento, come segue:

- ART. 3 FINALITA' DELL'IMPOSTA

"Omissis....

ii) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici, in particolare:

- spese per l'organizzazione di manifestazioni volte alla riscoperta, valorizzazione e promozione delle tradizioni locali e del territorio, quali musica, gastronomia, agricoltura, artigianato, tempo libero, gioco, sport e cultura;

- spese per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, e mostre volte alla riscoperta e valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio comunale;

- spese per la partecipazione, mediante patrocinio (non gratuito) alle manifestazioni sopra richiamate ed organizzate da altri enti pubblici o da associazioni, anche di volontariato.

CONSIDERATO che predette integrazioni sono finalizzate a favorire il sistema turistico-culturale locale, nonché a rafforzare ed aggiornare gli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione del proprio patrimonio e delle proprie tradizioni, così da promuoverne l'immagine della città.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Fiscalità, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

SU richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

CON voti favorevoli all'unanimità, espressi resi nei modi e forme di legge dai presenti

DELIBERA

1. di approvare le integrazioni apportate all'art. 3 comma 1 lettera i) del regolamento dell'imposta di soggiorno così come deliberate dalla Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2016 e con l'emendamento in premessa esplicitato e precisamente:

- **ART. 3 FINALITA' DELL'IMPOSTA**

"*Omissis*....

i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici, in particolare:

- spese per l'organizzazione di manifestazioni volte alla riscoperta, valorizzazione e promozione delle tradizioni locali e del territorio, quali musica, gastronomia, agricoltura, artigianato, tempo libero, gioco, sport e cultura;

- spese per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, e mostre volte alla riscoperta e valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio comunale;

- spese per la partecipazione, mediante patrocinio (non gratuito) alle manifestazioni sopra richiamate ed organizzate da altri enti pubblici o da associazioni, anche di volontariato.

2. di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato e che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo d'invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il Consiglio Comunale, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 185 agosto 2000 n. 267, con votazione unanime favorevole, resa in forma palese e separata.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BOTTINI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALMIERI UGO

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
EX-ART. 49 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Tecnico	Favorevole	03/03/2016	F.to:BRUN SIMONA	

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Stresa, li 06/04/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 06/04/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a tutto il 21/04/2016N. Reg. Pubbl.:

Stresa, li 06/04/2016

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva:

- in data 16-mar-2016 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
- Comunicata ai Capi-Gruppo Consiliari con elenco 3 del 06-apr-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALMIERI UGO

RELATA DI II PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno _____ e vi rimarrà per _____ giorni consecutivi. (n. _____ Registro Pubblicazioni).

Stresa, li _____

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

SETTORE FISCALITA' LOCALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 22/12/2011, esecutiva dal 1° gennaio 2012.

Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 06/11/2013 e n. 12 del 16/03/2016

INDICE

- Articolo 1 – Principi generali
- Articolo 2 – Istituzione e presupposto impositivo
- Articolo 3 - Finalità dell'imposta
- Articolo 4 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
- Articolo 5 – Misura dell'imposta
- Articolo 6 - Esenzioni
- Articolo 7 – Riduzioni
- Articolo 8 – Versamento dell'imposta
- Articolo 9 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Articolo 10 - Accertamenti
- Articolo 11 – Sanzioni
- Articolo 12 – Riscossione coattiva
- Articolo 13 – Rimborsi
- Articolo 14 – Contenzioso
- Articolo 15 – Disposizioni finali
- Articolo 16 – Entrata in vigore

Articolo 1 **Principi generali**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

Articolo 2 **Istituzione e presupposto impositivo**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Stresa.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.

Articolo 3 **Finalità dell'imposta**

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Stresa, per il turismo riguardanti:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
 - b) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione e comunque investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della Città di Stresa, quali, ad esempio, progetti di mobilità turistica interna, l'arredo urbano e le luminarie;
 - d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per turisti;
 - e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la regione e gli Enti Locali;
 - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili ed ai non vedenti;
 - h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;

- i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici, *in particolare*:
- spese per l'organizzazione di manifestazioni volte alla riscoperta, valorizzazione e promozione delle tradizioni locali e del territorio, quali musica, gastronomia, agricoltura, artigianato, tempo libero, gioco, sport e cultura;
 - spese per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, e mostre volte alla riscoperta e valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio comunale;
 - spese per la partecipazione, mediante patrocinio (non gratuito) alle manifestazioni sopra richiamate ed organizzate da altri enti pubblici o da associazioni, anche di volontariato.

2. Entro il 30/09 od il 30/11 di ogni anno il Consiglio Comunale dovrà essere relazionato sugli interventi realizzati o finanziati.

3. Le relazioni di cui al punto 2 del presente articolo, sono inviate telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Copia telematica delle relazioni di cui al periodo precedente è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

Articolo 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Stresa.

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

Articolo 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del sesto anno di età;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;

– un soggetto per ogni gruppo pari o superiori a 20 persone (autista od accompagnatore). La gratuità deve essere dimostrata con apposita documentazione (esempio fattura rilasciata alla persona a costo zero).

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett. b) e c) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

3. L'imposta non si applica dal 16° giorno per soggiorni superiori ai 15 giorni consecutivi senza interruzioni nelle strutture extralberghiere.

Articolo 7 Riduzioni

Alle strutture alberghiere, si applica la seguente riduzione d'imposta:

- 20% per i pernottamenti di gruppi pari o superiori a 20 persone.

Sono esclusi i gruppi con finalità congressuali.

Detta riduzione è concessa solo dietro presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 9, di apposita documentazione probatoria (fattura agenzia od altro).

Articolo 8 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Stresa. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua bimestralmente il versamento al Comune di Stresa delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno sedici del mese successivo (gennaio-febbraio entro il 16 marzo e così via) con le seguenti modalità:

1. mediante bollettino postale o bonifico bancario;
2. mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
3. tramite procedure telematiche.

5. Le somme da versare inferiori a € 50,00 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Articolo 9 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune riportante:

- il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento,
- il relativo periodo di permanenza,
- il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6,
- le eventuali riduzioni applicate in base al precedente art. 7,
- l'imposta dovuta,
- gli estremi del versamento di cui al precedente art. 8,
- eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa,
- eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.

3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, è trasmessa al medesimo in via telematica, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Articolo 10 Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.

2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 9.

3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 9 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai

sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.

5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 13

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 9.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Articolo 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D. Lgs. 546/1992.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Il regolamento ha efficacia decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267.

3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini.

4. Il medesimo regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, dal Comune sul proprio sito informatico,